



Rev. 0

**REPUBBLICA di SAN MARINO  
AUTORITÀ MARITTIMA**

**CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [technical@smsr.sm](mailto:technical@smsr.sm)

## **San Marino Policy Letter**

### **SMPL – 2021-MLC-016**

**02 novembre 2021**

### **San Marino Ship Register SMSR**

### **Impiego di personale marittimo a bordo di imbarcazioni battenti bandiera sammarinese**

A: Organizzazioni Riconosciute (RO), Proprietari di navi, Armatori, Manager, Master,  
Personale marittimo, partner di SMSR, broker di SMSR, Ispettori, pubblico.



## REPUBBLICA di SAN MARINO AUTORITÀ MARITTIMA

**CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [technical@smsr.sm](mailto:technical@smsr.sm)

### **1. Impiego di personale marittimo a bordo di imbarcazioni battenti bandiera sammarinese**

La presente policy letter ha lo scopo di chiarire regole e requisiti per l'assunzione di personale marittimo a bordo di yacht e navi iscritte al Registro Navale di San Marino.

- a. Il 26 febbraio 2021 la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione sul Lavoro Marittimo (MLC), firmata il 23 febbraio 2006 a Ginevra<sup>1</sup>.
- b. La Convenzione MLC si applica a tutte le navi, di proprietà privata o pubblica, impiegate per attività commerciali<sup>2</sup>.
- c. Nella presente polizza, per “armatore” si intende ogni persona che sia impiegata o lavori, ad ogni titolo, a bordo di una nave cui si applica la Convenzione MLC<sup>3</sup>, così come ogni persona che sia impiegata o lavori, ad ogni titolo, a bordo di un'imbarcazione privata (non ad uso commerciale).
- d. Nella presente polizza, per “armatore” si intende il proprietario della nave o un'altra organizzazione o persona, come il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dal proprietario e che ha dunque accettato di assumere i doveri e le responsabilità imposte agli armatori in conformità con la Convenzione MLC, indipendentemente dal fatto che qualsiasi altra organizzazione o persona adempia a determinati compiti o responsabilità per conto dell'armatore<sup>4</sup>.
- e. Ai sensi dell'articolo 12 (Legge applicabile ai contratti di lavoro) della Riforma in materia di Navigazione Marittima di San Marino<sup>5</sup>:

*“I contratti di lavoro del comandante e dell'equipaggio sono regolati dalla legge concordemente designata dalle parti o, in mancanza di tale designazione, dalla legge dello Stato nel quale l'armatore ha la residenza abituale, se persona fisica, o la sede operativa principale, se persona giuridica, salvo in ogni caso il rispetto delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ratificate e rese esecutive dalla Repubblica di San Marino”.*

---

<sup>1</sup> Con il Decreto Consiliare n. 44 del 26 febbraio 2021.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo II (Definizioni e Campo di Applicazione), paragrafo 4 della Convenzione MLC.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo II (Definizioni e Campo di Applicazione), paragrafo 1, lettera (f) della Convenzione MLC.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo II (Definizioni e Campo di Applicazione), paragrafo 1, lettera (j) della Convenzione MLC.

<sup>5</sup> Entrata in vigore con la legge n.120 del 2 agosto August 2019.



## **REPUBBLICA di SAN MARINO AUTORITÀ MARITTIMA**

**CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [technical@smsr.sm](mailto:technical@smsr.sm)

### **2. Impiego di personale marittimo a bordo di imbarcazioni ad uso commerciale**

- a. I termini e le condizioni che regolano il contratto di lavoro tra personale marittimo e armatore devono essere stabiliti, o richiamati, in un accordo scritto legalmente vincolante (contratto di lavoro dei marittimi - SEA).
- b. Laddove un contratto collettivo di lavoro costituisca, in tutto o in parte, un accordo SEA, copia di tale contratto collettivo deve essere disponibile a bordo.
- c. Il personale marittimo e gli armatori sono sempre liberi di determinare la legge applicabile all'accordo SEA che disciplina il loro rapporto di lavoro, a condizione che:
  - i. in mancanza di tale determinazione, l'accordo SEA sarà disciplinato dalla legge dello Stato in cui l'armatore risiede abitualmente (se persona fisica) o la sede principale della propria attività (se persona giuridica); e
  - ii. per gli yacht e le navi adibite ad uso commerciale, l'accordo SEA dovrà essere a tutti gli effetti conforme alle disposizioni della Convenzione sul Lavoro Marittimo (MLC).
- d. Ciascuno Stato aderente alla MLC dovrà adottare leggi e regolamenti che specificino le materie che devono essere incluse in tutti gli accordi SEA regolati dalla legislazione nazionale. In ogni caso gli accordi SEA dovranno essere conformi alla Convenzione MLC e contenere indicazioni e standard minimi ivi stabiliti<sup>6</sup>.
- e. L'Autorità per la Navigazione Marittima di San Marino ha il compito di verificare che tutti gli accordi SEA stipulati da armatori e marittimi in relazione a yacht e navi adibite ad uso commerciale siano a tutti gli effetti conformi alle disposizioni della MLC.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dei Regolamenti da 2.1 a 4.5 della MLC, inclusi: indicazioni e standard minimi per le retribuzioni; ore di lavoro e ore di riposo; diritto alle ferie; rimpatrio; risarcimento per perdita o naufragio della nave; requisiti minimi di equipaggio; carriera e sviluppo di competenze e opportunità; strutture ricettive e ricreative; cibo e ristorazione; cure mediche; responsabilità degli armatori; tutela della salute e della sicurezza; prevenzione degli incidenti; accesso alle strutture assistenziali a terra; sicurezza sociale.



**REPUBBLICA di SAN MARINO  
AUTORITÀ MARITTIMA**

**CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [technical@smsr.sm](mailto:technical@smsr.sm)

**3. Impiego di personale marittimo a bordo di imbarcazioni ad uso privato  
(non commerciale)**

- a) L'Autorità per la Navigazione Marittima raccomanda anche in questo caso il rispetto della MLC, per quanto praticabile e ragionevole, per gli accordi SEA relativi a imbarcazioni da diporto ad uso privato (non ad uso commerciale).
- b) Pertanto, per le imbarcazioni da diporto ad uso privato, gli armatori e i marittimi sono liberi di negoziare specifici termini e condizioni degli accordi SEA in conformità alla legge straniera scelta per disciplinare il rapporto di lavoro.
- c) Le regole e i requisiti riassunti nelle sezioni da 2(a) a 2(c) di cui sopra si applicano a tutti gli armatori di yacht e navi registrate a San Marino, indipendentemente dalla loro residenza (per le persone fisiche) o sede principale di attività (per le persone giuridiche).
- d) Ai fini dell'assunzione di marittimi, sia gli armatori sammarinesi che gli armatori stranieri devono attenersi alle precedenti sezioni da 2(a) a 2(c), a seconda dei casi.